



REPUBBLICA ITALIANA

N.492/02 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3116 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione ANNO 2000
Prima, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3116/2000 proposto dal dott. GENDUSO Domenico,
rappresentato e difeso dal Prof. avv. Sergio Agrifoglio, presso il cui
studio in Palermo, via Brunetto Latini n. 34, è elett.te dom.to

C O N T R O

- l'Università degli studi di Palermo, in persona del Rettore pro-
tempore, domiciliato per la carica in Palermo, piazza Marina n. 61
ed ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del provvedimento n. 1469 con il quale l'Università degli Studi di
Palermo - segreteria delle scuole di specializzazione - ha restituito
al ricorrente "la domanda di ammissione alla scuola di
Specializzazione in Ortognatodonzia per l'anno accademico
2000/2001 pervenuta il 14 settembre 2000, poiché sprovvista del
certificato di iscrizione all'albo degli odontoiatri, requisito
essenziale per l'ammissione alla suddetta scuola, come previsto dal
bando di concorso";

- ove occorra, del decreto n. 879 del 7 settembre 2000 con il quale è
stato bandito il procedimento selettivo per l'ammissione al primo
anno della scuola di specializzazione in Ortognatodonzia.

Visto il ricorso con i relativi atti.

Vista la costituzione in giudizio della Avvocatura dello Stato.

Designato Relatore il Referendario Alessandro Tomassetti.

Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 2001 i difensori delle parti.

FATTO

Con ricorso notificato in data 6 ottobre 2000 e depositato il 13 ottobre 2000, il ricorrente impugnava il provvedimento n. 1469 con il quale l'Università degli Studi di Palermo - segreteria delle scuole di specializzazione - restituiva al ricorrente la domanda di ammissione alla scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia per l'anno accademico 2000/2001, pervenuta il 14 settembre 2000, poiché sprovvista del certificato di iscrizione all'albo degli odontoiatri, requisito essenziale per l'ammissione alla suddetta scuola, come previsto dal bando di concorso.

Deduceva il ricorrente la illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 409 del 24 luglio 1985; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento; violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente.

Con o.za n.1780 del 27.10.2000 è stata l'ammisione con riserva, chiesta in via cautelare.

Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2001, su conforme richiesta delle parti, la causa veniva trattenuta decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L'art. 1 L. 24 luglio 1985 n. 409, che ha istituito la professione sanitaria di odontoiatra, prevede che questa venga esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento d'apposito esame di Stato, nonché dei laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione, in campo odontoiatrico.

Tale disposizione, peraltro, non è venuta meno per effetto della direttiva n. 78/686/C.E.E., che consente solo in via transitoria l'accesso alla professione di dentista a persone prive della specifica preparazione professionale, e della direttiva n. 78/687/C.E.E., che esige una preparazione specifica di dentista nel corso degli studi universitari, trattandosi di direttive a contenuto generico, necessitanti della mediazione di atti normativi interni diretti a realizzare il risultato pratico indicato dalla normativa comunitaria.

Non v'è dubbio, allora, che il sistema normativo sopra indicato postuli l'ammissione dei laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione in campo odontoiatrico, con conseguente illegittimità della determinazione amministrativa di limitare l'iscrizione alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia ai medici già iscritti all'albo degli odontoiatri (Cfr. In termini T.A.R. Lazio – Roma n. 492 del 26 febbraio 1997).

Conseguentemente e per i motivi sopra esposti, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. -----

Spese compensate.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2001 con l'intervento dei Signori Magistrati:

- Giorgio Giallombardo, - Presidente;
- Filippo Giamportone, - Consigliere;
- Alessandro Tomassetti, - Referendario - estensore.

Presidente_____

Estensore_____

Segretario_____

Depositata in Segreteria il 12/2/2002

Il Segretario